

Codice A1012A

D.D. 14 aprile 2021, n. 197

**"Fondazione Giuseppe CARDAROPOLI" con sede in TORINO, Corso Galileo Ferraris, 148.  
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica privata.**



**ATTO DD 197/A1012A/2021**

**DEL 14/04/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici**

**OGGETTO:** “Fondazione Giuseppe CARDAROPOLI” con sede in TORINO, Corso Galileo Ferraris, 148. Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica privata.

Premesso che:

il Presidente della “Fondazione Giuseppe CARDAROPOLI ” con sede in TORINO, Via Galileo Ferraris n. 148, ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001;

la Fondazione anzidetta non ha fini di lucro ed opera nell’ambito del territorio della Regione Piemonte allo scopo di favorire finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle attivita' di interesse generale ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 117/2017, come meglio descritto e precisato all’articolo 2 dello Statuto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, modificata con D.G.R. n- 18-5603 dell’11/09/2017, a costituzione del patrimonio iniziale indisponibile della Fondazione il Sig. Daniele Franco CARDAROPOLI, in qualita' di Fondatore, ha conferito la somma di € 30.000,00 (euro Trentamila virgola zero zero);

preso atto che la Fondazione, costituita con atto rep. n. 27.254 in data 10.01.2020, registrato a Torino il 13.01.2020 al n. 1317/1T, a rogito del Dott. Alessio PARADISO, notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, ai fini del riconoscimento della personalita' giuridica privata ha provveduto, in accoglimento di nostre osservazioni, a modificare lo Statuto con atto rep. n. 28368 del 16/03/2021 registrato a Torino il 16/03/2021 al n. 12595/1T a rogito del medesimo notaio sopra citato;

preso atto che la Direzione Sanità e Welfare, contattata al fine di esprimere parere in merito al

riconoscimento della personalità giuridica privata della Fondazione ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31/07/2001, non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui alla L. R. n. 14/2014 e pertanto si ritiene il parere in merito all'iscrizione nel Registro Regionale come espresso favorevolmente;

preso atto che, allorquando sarà attivo il RUNTS ( Registro unico nazionale del Terzo settore), la denominazione della Fondazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS ( Ente del Terzo Settore);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

#### *determina*

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, della "Fondazione Giuseppe CARDAROPOLI" con sede in TORINO. Lo statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a

pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

STATUTO FONDAZIONE.

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Disciplina

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente denominato "Fondazione Giuseppe Cardaropoli" che assume la forma giuridica di fondazione.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La fondazione ha sede legale nel comune di Torino.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Definizioni

"Fondatori" sono i soggetti con tale qualifica indicati nell'atto costitutivo e hanno tutti i poteri di cui al presente statuto, unici titolari delle prerogative relative.

"Fondatori onorari" sono i soggetti con tale qualifica indicati nell'atto costitutivo, e la carica non è accompagnata da alcun potere.

ART. 2 - Finalità e Attività

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e prestazioni medico-sanitarie con prevalente riferimento a soggetti del territorio regionale piemontese in condizioni di difficoltà o disagio e che, per motivi economici, sociali, culturali o di salute, non hanno potuto salvaguardare la propria salute orale;
- b) beneficenza nei confronti di soggetti in condizioni di difficoltà o disagio situati nel territorio regionale;
- c) formazione, istruzione ed educazione in ambito medico-sanitario a livello pre-universitario, universitario e post-universitario, resa in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari;
- d) ricerca scientifica in ambito medico-sanitario di particolare interesse scientifico e sociale, svolta direttamente o in collaborazione con altri enti, istituti, società, università o fondazioni;
- e) organizzazione e gestione di eventi ed attività cultu-



rali e scientifiche, incluse attività anche editoriali, sia cartacee che digitali, di promozione e diffusione della scienza e della cultura medica e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- f) promozione della raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore dei progetti della nostra Fondazione;
- g) promozione di attività atte a sostenere e facilitare l'accesso alle cure odontoiatriche e paradontali, in modo particolare da parte di soggetti in condizioni di difficoltà o disagio in ambito regionale.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

#### ART. 3 - Attività diverse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

#### ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

#### Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione ed è indisponibile;

lo stesso potrà essere incrementato e/o alimentato da:

conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qual-



siasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio; lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali; parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; avanzi di amministrazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017);
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 6 - Organi sociali

Sono organi della fondazione:

- Consiglio di amministrazione (detto anche Organo di amministrazione);
  - Organo di controllo;
  - Comitato scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione che curerà, inoltre la redazione del regolamento relativo, definendo ogni elemento;
  - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
- Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate;
- le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 7 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri da un minimo di tre ed un massimo di cinque, nominati



7

dai Fondatori.

Nel caso in cui uno degli amministratori venga meno, al suo posto viene nominato un nuovo amministratore dai Fondatori.

Quando i fondatori non saranno più in vita il Consiglio di amministrazione sarà nominato dai loro discendenti e, in mancanza, dal Presidente della Commissione Albo Odontoiatri presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Torino.

Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o colui che è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.

L'organo di amministrazione governa l'ente.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;

amministra la fondazione;


predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

ART. 8 - Il Presidente

Il Presidente della fondazione, che è anche Presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 - Organo di controllo

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica per tre anni e può essere riconfermato.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.


L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto par-





tiolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 311 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 11 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 12 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 13 - Libri sociali obbligatori

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 14 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo.

ART. 15 - Statuto

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.



Handwritten signature or scribble extending from the notary seal.

L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 16 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile e alla disciplina vigente in materia.

DANIELE FRANCO CARDAROPOLI  
ALESSIO PARADISO

REGISTRATO IN TORINO 2 IL 16/03/2021  
N. 12595 S&T E' COPIA AUTENTICA  
SI RILASCIATA PER GLI USI CONSENTITI  
Torino, 16 MARZO 2021

